

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-675 del 05/02/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, L.R. n. 13/2015. DITTA PADANA ENERGIA SRL ı POZZO LONGANESI - SRL CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE FORLANINI, N.17 E IMPIANTO DI TRATTAMENTO GAS IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO, VIA CHIUSA. ADOZIONE AUA.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-703 del 05/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno cinque FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR n. 59/2013, L.R. n. 13/2015. DITTA **PADANA ENERGIA SRL – POZZO LONGANESI - SRL** CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIALE FORLANINI, N.17 E IMPIANTO DI TRATTAMENTO GAS IN COMUNE DI BAGNACAVALLLO, VIA CHIUSA. **ADOZIONE AUA.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 14/11/2024 - assunta da ARPAE SAC con PG 2024/207376 - pratica SinaDoc n.38166/2024, dalla Società **Padana Energia srl (C.F./P.IVA 02342760390)** con sede legale in Milano, Via Forlanini, n.17, con la quale si richiede il rilascio dell' AUA per l'impianto di trattamento gas sito in Comune di Bagnacavallo, Via Chiusa, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del D.Lgs n.152/2006 e smi);
- Valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del *DLgs n.152/2006, parte V*".
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- ✓ D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- ✓ Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- ✓ Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- ✓ Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale in materia di Impatto acustico:

- ✓ Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- ✓ DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- ✓ L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- ✓ D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. per la pratica ARPAE SinaDoc n. **38166/2024**, emerge che:

- La Società Padana Energia srl ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 14/11/2024 apposita istanza per il rilascio dell'AUA per la propria attività di trattamento gas sita in Comune di Bagnacavallo, Via Chiusa (Pozzo Longanesi), comprensiva dei seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
 - valutazione di impatto acustico (ai sensi della Legge n.447/1995).
- l'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 14/11/2024 (PG. 2024/207376) e il SUAP ha provveduto a darne comunicazione alla Ditta interessata (PG. 2024/220666);
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario, da parte di ARPAE SAC, acquisire documentazione integrativa (PG. 2024/212617);

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni, necessari e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la valutazione di impatto e per la conformità urbanistica (PG. 2024/230247 del 20/12/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna per l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (PG. 2024/217833 del 02/12/2024);
- Parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale unicamente dal punto di vista idraulico (PG.2024/103631 del 31/12/2024);
- Relazione Tecnica Istruttoria per le emissioni in atmosfera (PG.2025/22243 del 05/02/2025);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici ed emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

VERIFICATO che la Società Padana Energia srl ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE mediante PagoPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Società Padana Energia srl per la propria attività di trattamento gas sita in Comune di Bagnacavallo, Via Chiusa (Pozzo Longanesi) e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina 2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della Ditta Società **Padana Energia srl (C.F./P.IVA 02342760390)** con sede legale in Milano, Via Forlanini, n.17 e impianto di trattamento gas sito in Comune di Bagnacavallo, Via Chiusa, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE atto che la presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
 - autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:

- **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE SAC;
- **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia in acque superficiali - di competenza ARPAE SAC

3.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporti un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che alteri le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

3.c) **Rispetto all'impatto acustico, la Ditta è tenuta al rispetto delle seguenti prescrizioni:**

- Qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico"*.

3.d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

4. Di STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
5. DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE – sottosezione sui rischi corruttivi e trasparenza;
- i termini per la conclusione del procedimento amministrativo citati in premessa sono stati rispettati.

SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Dirigente
del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Ravenna - Area Est
Dott. Ermanno Errani

**Autorizzazione alle emissioni in atmosfera
(ai sensi dell'art.269 del Dlgs 152/2006 e smi)**

Condizioni:

- La Società che svolge attività di estrazione e trattamento gas naturale, ha presentato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale; **gli impianti utilizzati sono di tipo provvisorio, in quanto relativi all'esecuzione della prova di esercizio del campo gas Longanesi.**
- Le installazioni coinvolte nel progetto di sviluppo del campo sono costituite dalla Centrale di trattamento gas di San Potito oltre che dai pozzi Longanesi 1, Longanesi 2 dir, Abbadesse 1 dir, Casale Cocchi 1 dir e Longanesi 3 dir. I pozzi sopra elencati afferiscono a tre Cluster distinti come segue:
 - Cluster A: pozzi Longanesi 1, Longanesi 2 dir;
 - Cluster B: pozzi Abbadesse 1 dir, Casale Cocchi 1 dir;
 - Cluster C: pozzo Longanesi 3 dir.

Le aree dei tre Cluster sono collegate alla Centrale di San Potito tramite una rete di di raccolta costituita da metanodotti, condotte di trasporto del glicole dietilenico rigenerato (DEG), condotte di trasporto acque glicolate e non glicolate dal Cluster alla centrale; in particolare la produzione dei Cluster B e C è inviata al Cluster A, dal quale l'intera produzione del campo viene inviata alla centrale.

La Centrale di San Potito tratterà il gas e l'eventuale gasolina estratti dai pozzi del giacimento Longanesi durante tutta la prova di esercizio. In ciascuna area pozzo sono previste le seguenti installazioni:

- pannello idraulico di teste pozzo, un serbatoio drenaggi e sfiati di emergenza, manifold con valvole choke, separatore bifasico, sistema di iniezione del glicole dietilenico (DEG). Il DEG viene rigenerato esclusivamente in Centrale, quindi inviato ai Cluster attraverso un'opportuna rete di raccolta. Il gas in uscita dai pozzi trascina acqua di strato in varie quantità unitamente a particelle solide e ad eventuale gasolina: perciò deve essere trattato prima di essere immesso in rete. Il gas proveniente dai pozzi, prima di essere laminato fino alla pressione operativa del manifold di raccolta, viene addizionato di un'opportuna quantità di DEG al fine di inibire la formazione idrati connessa all'abbassamento di temperatura (collegato al salto di pressione). Dopo il salto di pressione, la miscela bifasica viene inviata ad un separatore al fine di allontanare la fase liquida condensata. La portata gas ottenuta viene addizionata di un'ulteriore eventuale quantità di DEG per inibire la formazione di idrati e viene indirizzata verso il collettore (manifold) del Cluster A senza ulteriori trattamenti. La pipeline PL1 trasporta in Centrale la portata gas proveniente dal Cluster A, B e C. Infatti su tale collettore convergono i gas dai Cluster B e C che arrivano al cluster A attraverso le pipeline PL2 e PL3.

Il gas arriva in Centrale trascinando liquidi, ai quali però si aggiungono quelli che eventualmente condensano per effetto della laminazione durante il trasporto del gas in Centrale. Le due fasi sono separate in un separatore bifasico in ingresso alla Centrale, i liquidi vengono inviati ad un buffer tank al quale confluiscono anche le portate liquide provenienti dai separatori installati nei Cluster. All'interno del buffer tank i liquidi sono riscaldati ed è possibile ottenere una portata di acqua glicolata e, a seconda delle condizioni operative, una portata di gasolina. La fase acquosa con DEG è rigenerata per recuperare glicole. In uscita dal separatore in ingresso alla centrale, il gas (freddo) viene inviato in un riscaldatore dove la temperatura viene elevata fino al valore operativo definito per la consegna del gas alla rete SNAM RETE GAS.

In area Centrale sono installate due unità dedicate agli sfiati operativi e a quelli di emergenza delle apparecchiature di processo. In particolare, è prevista l'installazione di un soffione per gli scarichi in emergenza dell'impianto (depressurizzazione automatica) e di un termodistruttore per il trattamento degli sfiati operativi delle unità di processo e per le depressurizzazioni manuali, in occasione di operazioni di manutenzione programmata.

Per quanto attiene la gestione degli sfiati e drenaggi nei singoli cluster, ogni cluster è stato dotato di un sistema di trattamento sfiati e drenaggi installato per raccogliere in un unico punto tutti gli scarichi continui e discontinui dell'impianto. Gli sfiati vengono inviati alla candela o fiaccola fredda di emergenza.

Sia la centrale che i singoli cluster sono dotati di un generatore elettrico di emergenza ad avviamento automatico alimentato a gasolio che, nel caso di mancanza di energia elettrica sull'impianto, si attiverà in modalità shut-down alimentando esclusivamente l'UPS, i sistemi di illuminazione, l'UPS di soccorso e l'unità di produzione aria degli strumenti. La potenza del motore a gasolio è pari a 50 kW per ciascun generatore.

L'assetto impiantistico può essere così riassunto:

CENTRALE

E4	rigeneratore DEG	nuova
E6	riscaldatore gas	nuova
E8	termodistruttore	nuova
E18	fiaccola fredda di emergenza	nuova
E20	motore diesel generatore di emergenza	nuova
E24	motopompa antincendio	nuova

Per l'emissione denominata **E18** proveniente dalla fiaccola fredda di emergenza non si indicano limiti specifici in quanto tale punto di emissione non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in quanto proveniente da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Per le emissioni denominate **E20** ed **E24** provenienti dal generatore di emergenza e dalla motopompa antincendio non si indicano limiti specifici in quanto tali punti di emissione, secondo quanto indicato nell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1, Parte I - paragrafo 1, lettera bb) provengono da motori a combustione interna di potenza termica < 1 MW alimentati a gasolio.

CLUSTER A

E21	fiaccola fredda di emergenza	nuova
E20-A	motore diesel generatore di emergenza	nuova

Per l'emissione denominata **E21** proveniente dalla fiaccola fredda di emergenza non si indicano limiti specifici in quanto tale punto di emissione non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in quanto proveniente da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Per l'emissione denominata **E20-A** proveniente dal generatore di emergenza non si indicano limiti specifici in quanto tale punto di emissione, secondo quanto indicato nell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1, Parte I - paragrafo 1, lettera bb) provengono da motori a combustione interna di potenza termica < 1 MW alimentati a gasolio.

CLUSTER B

E22	fiaccola fredda di emergenza	nuova
E20-B	motore diesel generatore di emergenza	nuova

Per l'emissione denominata **E22** proveniente dalla fiaccola fredda di emergenza non si indicano limiti specifici in quanto tale punto di emissione non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in quanto proveniente da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Per l'emissione denominata **E20-B** proveniente dal generatore di emergenza non si indicano limiti specifici in quanto tale punto di emissione, secondo quanto indicato nell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1, Parte I - paragrafo 1, lettera bb) provengono da motori a combustione interna di potenza termica < 1 MW alimentati a gasolio.

CLUSTER C

E23	fiaccola fredda di emergenza	nuova
E20-C	motore diesel generatore di emergenza	nuova

Per l'emissione denominata **E23** proveniente dalla fiaccola fredda di emergenza non si indicano limiti specifici in quanto tale punto di emissione non è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in quanto proveniente da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro.

Per l'emissione denominata **E20-C** proveniente dal generatore di emergenza non si indicano limiti specifici in quanto tale punto di emissione, secondo quanto indicato nell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Impianti e attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1, Parte I - paragrafo 1, lettera bb) provengono da motori a combustione interna di potenza termica < 1 MW alimentati a gasolio.

Limiti di emissione:

PUNTO DI EMISSIONE E4 – RIGENERAZIONE DEG

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	7,2	m
Temperatura	350	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 – RISCALDATORE GAS

Portata massima	149	Nmc/h
Altezza minima	7,2	m
Temperatura	350	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	5	mg/Nmc
NOx	100	mg/Nmc
SOx	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E8 – TERMODISTRUTTORE

Portata massima	50	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Temperatura	<1200	°C

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOx	350	mg/Nmc
CO	100	mg/Nmc

Prescrizioni:

1. Per i punti di emissione indicati con E4-E6-E8, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del D.Lgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente .
2. In ottemperanza all'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, a Arpae SAC, al Servizio Territoriale ARPAE competente e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
 - la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 - i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati **possibilmente** nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.
 - Possono essere stabiliti dall'Autorità Competente (Arpae SAC) tempi di comunicazione dei dati superiori a 30 giorni, nel caso di comprovate necessità tecniche diverse (ad esempio IPA, PCB che necessitano di tempi analitici superiori).
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; Arpae SAC può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo Arpae SAC, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, **il valore assoluto della** differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a Arpae SAC e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
6. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;

- nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.
7. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
 8. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (Arpa SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpa APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
 9. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpa APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
 10. I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
 11. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Polveri PM ₁₀ e/o PM _{2,5} (determinazione della concentrazione in massa)	UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201-A
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

12.1 camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi

discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

- 13. I sistemi di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.
- 14.** Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

15. DI INDICARE quale termine ultimo per la messa a regime degli impianti, **il 31/05/2025**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

16. Di indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i punti di emissione indicati**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal

responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sugli impianti con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi.**

SCARICO DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA IN ACQUE SUPERFICIALI
(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i)

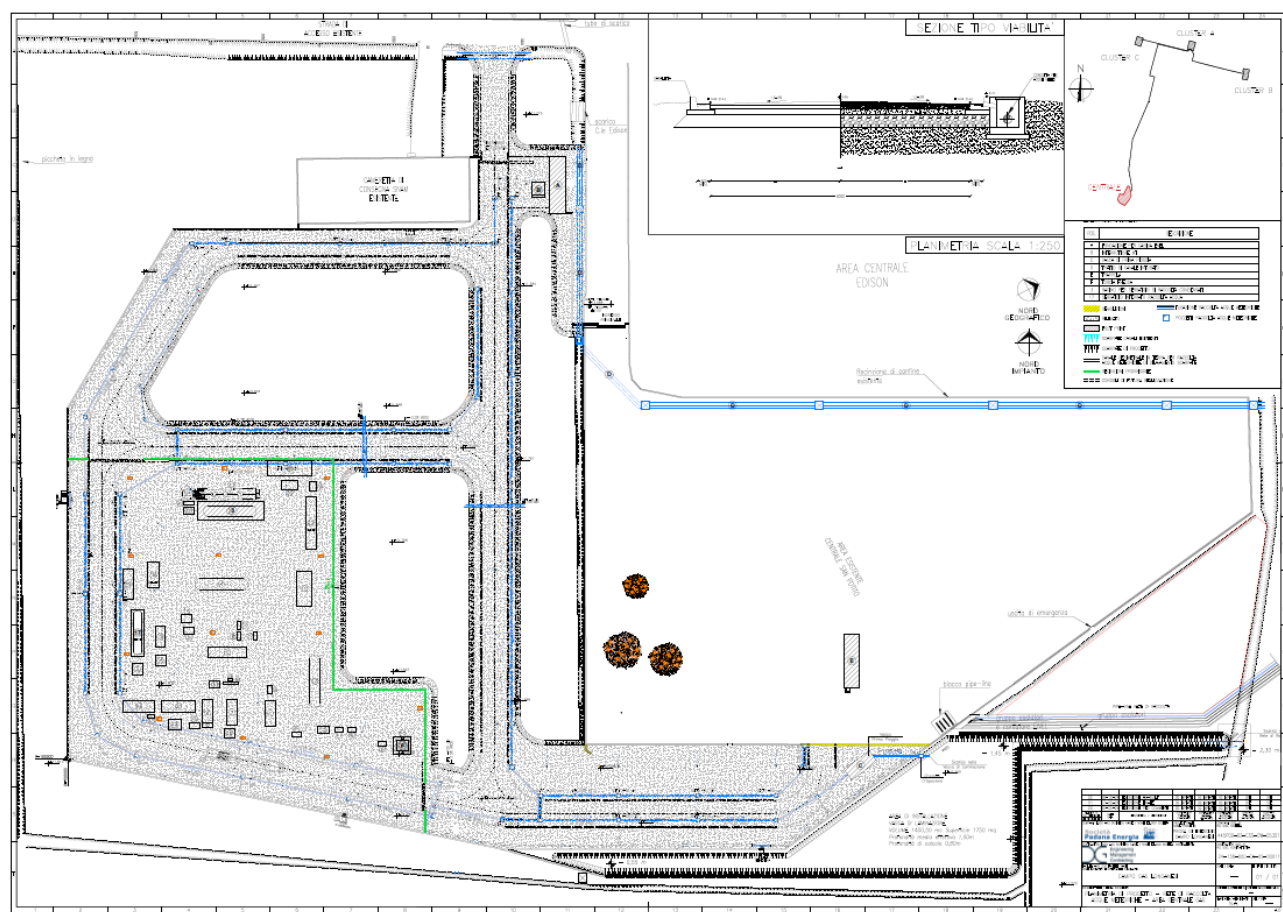
Condizioni:

- Per tutte le 4 aree del progetto, in corrispondenza delle sezioni di impianto in cui si prevede la potenziale contaminazione dell'acqua piovana che dilava gli impianti stessi, sono state previste cordolature rialzate e caditoie di raccolta per convogliare i liquidi, a mezzo di rete fognaria dedicata, al serbatoio delle acque semioleose;
- Il serbatoio di raccolta sarà equipaggiato con una linea con attacco rapido per svuotamento con autobotte. Il serbatoio avrà una capacità geometrica tale da contenere la quantità di acqua piovana corrispondente alla massima piovosità giornaliera.
- La regimazione delle acque meteoriche è analoga per tutte le 4 aree del progetto e risulta comprensiva della Vasca di Prima Pioggia adeguatamente dimensionata e Vasca di Laminazione. Le acque meteoriche, recapitate nelle caditoie, vengono raccolte da una rete di tubazioni in PVC per condotte di scarico interrate e recapitate ad una Vasca di prima pioggia per il trattamento di sedimentazione/disoleazione alla cui uscita è installato un pozzetto di campionamento e successivo pozzetto scolmatore collegato alla Vasca di laminazione. Le acque di prima pioggia trattate vengono poi immesse in acque superficiali previo pozzetto di ispezione e campionamento.

Prescrizioni:

Dovranno essere adottati i dispositivi e le cautele di seguito elencate:

- Le acque di Prima Pioggia dovranno essere convogliate allo scarico in acque superficiali dopo 48-72 ore dalla fine dell'ultimo evento meteorico previo passaggio nel pozzetto di ispezione e campionamento;
- tutti i pozzetti dovranno essere mantenuti costantemente accessibili, sgombri da materiali di lavorazione, in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamenti degli scarichi a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- la Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui. I fanghi e gli oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti tramite ditte autorizzate. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettami del D.Lgs.152/06;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni di acque reflue nei corpi recettori onde evitare esalazioni moleste e proliferazione di insetti;
- la documentazione, relativa alle annotazioni delle manutenzioni eseguite, dovrà essere conservata a disposizione degli Organi di Vigilanza. Dovrà essere effettuato, con cadenza almeno annuale, un campione rappresentativo delle Acque di prima pioggia le cui analisi attestino la conformità dello scarico alla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. limitatamente ai parametri Ph, COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali. Gli esiti degli autocontrolli dovranno essere conservati presso l'Azienda a disposizione degli Organi di Vigilanza.
- Occasionali malfunzionamenti degli impianti di trattamento dei reflui dovranno essere tempestivamente comunicati al SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.